



• In evidenza

Pag. 1

• Dichiarazione precompilata 2024

Pag. 2

• Versamento acconto Imu 2024

Pag. 3

• Trasparenza delle erogazioni pubbliche

Pag. 4

• Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

Pag. 5



• Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

Pag. 6

• Diritto annuale Camera di Commercio 2024

Pag. 7

• Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Pag. 8

• Movimenti transfrontalieri di denaro contante

Pag. 9

• Ecobonus mobilità sostenibile

Pag. 10



• Principali adempimenti mese di giugno 2024

Pag. 11



In evidenza

LETTERE DI COMPLIANCE

- L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d'imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021, ma non ha tenuto conto delle proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi. L'assistenza (Civis) ha risposto che le tardività, indicate nei detti avvisi, ma riguardanti i contributi previdenziali, non possono essere regolarizzate dall'ufficio che ha emesso gli stessi inviti. Questo il paradosso della lettera di compliance inviata ai contribuenti che non tiene conto di quanto ha previsto, a suo tempo, l'art. 9-ter D.L. 73/2021, il quale ha disposto, per i soggetti Ispa e assimilati (contribuenti forfetari o partecipanti a società in regime di trasparenza fiscale e non) la proroga dei versamenti degli acconti del 2021 dal 30.07.2021 al 15.09.2021.



Dichiarazione precompilata 2024

Dal 30.04.2024 sono online in modalità consultazione i modelli di dichiarazione precompilata predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Con il nuovo 730 semplificato il contribuente non dovrà più conoscere quadri, righe e codici, ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo avere accettato o modificato i dati - operazioni che si potranno compiere dal 20.05.2024 - sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30.09.2024; fino al 15.10.2024, invece, per chi presenta il modello Redditi.

CONTENUTO DEI MODELLI

- Tra i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024 si segnalano le spese sanitarie, i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui.
- Tra le novità, i dati relativi ai rimborsi per il "bonus vista", quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

MOD. 730 SEMPLIFICATO

- Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
- Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (quelli utilizzati e non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute".
- Dopo che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20.05.2024), saranno riportate in automatico all'interno del modello.

RIMBORSI E PAGAMENTI

- Dal 2024 chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce "nessun sostituto" per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.
- L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

TITOLARI DI PARTITA IVA

- Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.
- Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15.06.2024, al concordato preventivo.

COME VISUALIZZARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE

- Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.
- Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all'invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell'Agenzia. In alternativa, inviando una Pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.
- Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Da quest'anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ipvie e Ivafe).



Versamento acconto Imu 2024

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comuna-le (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2024

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo

Entro il
16.12.2024

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti **modalità alternative**:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1^a rata 2024.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2023 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2023	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
	IMU annua	€ 1.083,60
Acconto (entro il 17.06.2024)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE			
codice ente/ codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc. Saldo	numero immobili	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
D 9 6 9		x	1	3918	2024	542,00	

- omissis -

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)			
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	
17	06	2024	

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale
 n.ro _____
 tratto / emesso su _____
 cod. ABI _____ CAB _____

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento	BancoPosta	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito	BancoPosta
€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00		€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00	
IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00		TD 451 IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU	Codice Catastale (1) D 9 6 9	INTESTATO A: PAGAMENTO IMU	Codice Catastale (1) D 9 6 9
RSSMRA69C23F205P Mario Rossi		RSSMRA69C23F205P Mario Rossi	
230369 M Milano MI		230369 M Milano MI	
Rate imm. Acc. Saldo imm. variati		Rate imm. Acc. Saldo imm. variati	
X 1 24		X 1 24	
542,00		542,00	

001008857615< 451>

caricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 05/08/2024 da DE VILLA F. & TONON R. STUDIO COMM.STI & ASSOCIATI [fabrizio.devilla@c-associati.it]



Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni (più volte prorogate ma diventate operative dal 2024), ma anche la restituzione del beneficio ricevuto.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Publicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	Esclusioni	Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
	Esclusioni	Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.



Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

*I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel **quadro RP**. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.*

Esempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2023					
Rossi Mario					
Categoria					
<input type="checkbox"/> Attività professionale			<input checked="" type="checkbox"/> Artigianato		
<input type="checkbox"/> Commercio			<input type="checkbox"/> Agricoltura		
Estremi del versamento					
	Quota pagata	Quota deducibile titolare	Quota deducibile collaboratore	Quota deducibile	Quota deducibile
Versamento del 16.02.2023	€ 1.030,94	€ 976,44	€	€	€
Versamento del 16.05.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 22.08.2023 Rata n. 1 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.380,69	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 22.08.2023 Rata n. 2 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.384,70	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 22.08.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 16.09.2023 Rata n. 3 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.389,25	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 16.11.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 30.11.2023 2° acconto ecced. minimale	€ 2.230,08	€ 2.230,08	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Totale contributi pagati nell'anno	€ 10.735,46	€ 10.504,89	€	€	€
Nota	Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale oppure, ad esempio, a titolo di sanzioni su eventuali condoni, non sono deducibili.				



CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO (COMPILABILE)



Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Commercianti
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario, nato a Mantova (.MN..) il 25.03.1955, residente in Mantova (.MN..), Via Bach, n. 7, codice fiscale RSSMRA55C25E897P,

premessò:

che nel corso dell'anno 2023 sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2023	995,91
16.05.2023	1.073,10
22.08.2023	1.073,10
16.11.2023	1.073,10
Totale	€ 4.215,21

dichiara:

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS, per l'anno 2023, un ammontare complessivo di € 4.215,21, dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca

Mantova, 31.12.2023
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca, in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

Mantova, 31.12.2023
(Luogo e data)

Luca Rossi
(Collaboratore)



FAC-SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Diritto annuale Camera di Commercio 2024

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 20.12.2023, n. 383421, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2024, che rimangono invariate rispetto al 2023. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

	Imprese già iscritte				Imprese di nuova iscrizione
	Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente				
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%		
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)		(+)

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

Riduzione del 50% per il 2024

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è **sogetta**, a conclusione del calcolo, **alla riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte /annotate nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero. € 55,00

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note	
1.	Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
2.	Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.



CALCOLO DEL DIRITTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI



Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'**insolvenza** riguarda l'**incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa:
 - nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti);
 - nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
 - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

- L'**imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
 - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021 aggiornato dal D.M. 21.03.2023**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.



Movimenti transfrontalieri di denaro contante

Le misure di cui al D.Lgs. 195/2008 sono dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite, nonché a coordinare la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa di cui al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato **sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante**. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità Europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. L'Agenzia delle Dogane, **con circolare n. 12/D/2024, ha predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell'Unione Europea o verso quelli non unionali.**

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti¹ che entrano o escono dal territorio dello Stato.

Trasportando al seguito **denaro contante** per un importo **pari o superiore a € 10.000,00**.

OGGETTO DICHIARAZIONE

Denaro contante

- Banconote e monete metalliche aventi corso legale.
- Strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore, quali traveller's cheque.
- Strumenti negoziabili compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna.
- Strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamenti, firmati ma privi del nome del beneficiario.

- Monete con un tenore in oro di almeno il 90%; lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
- Il cd. oro da investimento² e le monete non aventi corso legale non sono soggetti agli obblighi dichiarativi (valutari).

- L'obbligo non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. **che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**
- Sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione unionale di denaro contante, non vi è obbligo di dichiararle.

DICHIARAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

I soggetti obbligati devono redigere una dichiarazione su apposito modello (allegato al D.Lgs. 195/2008).

Trasmissione telematica, conservando copia della dichiarazione e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale (da recare al seguito).

Prima dell'attraversamento della frontiera.

Consegna in forma scritta, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.

Al momento del passaggio della frontiera.

TRASFERIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE PLICO POSTALE

- L'obbligo si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante **plico postale o equivalente**.
- La dichiarazione, redatta in conformità al modello previsto, è consegnata a Poste Italiane S.p.a. o ai fornitori di servizi postali, ai sensi del D.Lgs. 22.07.1999, n. 261, **all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento**.
- Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono la ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, per via telematica, entro 7 giorni.

Note

- (1) L'obbligo di dichiarare il denaro contante all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale o dall'UE si applica a "qualunque persona fisica", quindi anche al soggetto minorenni, per il tramite del suo rappresentante legale. Nel caso in cui il portatore maggiorenne reca con sé un importo maggiore o uguale a € 10.000, affermando che una parte è riferibile a un soggetto minore da egli accompagnato, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.
- (2) In relazione alle movimentazioni unionali o extra unionali di oro, deve farsi riferimento alle disposizioni della L. 7/2000 e del Provvedimento UIC (ora UIF) 14.07.2000, che prevedono **l'obbligo di dichiarare alla UIF le operazioni in oro nonchè i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di valore pari o superiore a € 12.500,00.**



NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE



Ecobonus mobilità sostenibile

L'ecobonus automotive è la misura promossa del Ministero delle Imprese del Made in Italy per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Il contributo è riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

BENEFICIARI

- L'incentivo può essere richiesto dalle persone fisiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori **mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi**.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
 - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
 - nuovi di fabbrica;
 - con emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km;
 - classe Euro 6 o superiore;
 - con prezzo di listino compresi optional (Iva esclusa) non superiore a:
 - ◆ € 35.000 per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO₂;
 - ◆ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO₂;
 - le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza:
 - nuovi di fabbrica;
 - elettrici o non elettrici;
 - non elettrici di classe Euro non inferiore a 5.
- Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L.178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.
- Inoltre, può essere richiesto anche dalle persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia veicoli anche in **leasing finanziario** con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo **per almeno 24 mesi**.
- Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO₂ con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In questo caso l'obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
 - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
 - nuovi di fabbrica;
 - con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km;
 - classe Euro 6 o superiore;
 - con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a:
 - ◆ € 35.000 per la fascia 0-20 g/km di CO₂;
 - ◆ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO₂.
- Sono ammesse le PMI, comprese le persone giuridiche, che dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia, veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, destinati al trasporto di merci:
 - nuovi di fabbrica;
 - dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2;
 - elettrici.

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione consiste in un contributo, concesso per categoria di veicoli, come di seguito riportato.

Veicoli di categoria M1		
Livello di emissioni g/Km CO ₂	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 5.000	€ 3.000
21-60	€ 4.000	€ 2.000
61-135	€ 2.000	ND

Veicoli di categoria M1 per autonoleggio		
Livello di emissioni g/Km CO ₂	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 2.500	€ 1.500
21-60	€ 2.000	€ 1.000

Veicoli di categoria N1 e N2		
Massa totale a terra (t)	N1	N2
0-1,5	€ 4.000	ND
1,51-3,5	€ 6.000	ND
3,51-7	ND	€ 12.000
7,1-12	ND	€ 14.000

Veicoli di categoria Le		
Alimentazione	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3	Senza rottamazione
Elettrica	40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000.	30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000 (Iva esclusa).
Non elettrica	<ul style="list-style-type: none"> • 40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500. • È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto. 	ND



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 3 giugno	Imposte dirette	Dichiarazione precompilata - Entro il 3.06.2024 è possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU. Entro tale data è anche possibile inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato.
	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
Sabato 15 giugno	Concordato preventivo biennale	Adesione - Entro il 15.06.2024 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l'acquisizione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato. In particolare, dal 15.06.2024 sul portale della dichiarazione precompilata sarà disponibile la funzionalità per l'accesso al concordato preventivo presentando il modello Redditi dopo avere compilato gli appositi campi del quadro LM.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, in regime ex art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica ¹ 16 giugno	Associazioni sportive dilettantistiche	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Imposte dirette	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Iva	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2024.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 giugno (segue)	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 ^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2024, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2023 e della 1 ^a rata 2024.
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Ragionieri commercialisti	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2023.	
	Contributi - Termine di versamento della 3 ^a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024.	
Giovedì 20 giugno	Imposte sui redditi	Dichiarazione precompilata - Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite l'applicativo web.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 28 giugno	Bilancio	Approvazione - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Sabato 29 giugno	Imposte dirette	Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
Domenica ¹ 30 giugno	Imposte dirette	Modello Redditi 2024 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) ² o della 1 ^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.
		Irap 2024 - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione ² .
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1° acconto 2024, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Modello Redditi 2024 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2024 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2023 al 28.02.2024.
		Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 30 giugno (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3 ^a rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	IMU	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023 (D.M. 24.04.2024).
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 1 ^a rata e di redazione della perizia in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).
	Estromissione immobili strumentali	Versamento - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per chi ha effettuato l'estromissione degli immobili strumentali dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).
	Cripto-attività	Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 2 ^a rata dell'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della cripto-attività possedute al 1.01.2023.
	Contratto di locazione breve	Comunicazione - Entro il 30.06.2024 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2023, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (6 ^a rata), e all'anno 2022 (2 ^a rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.	
Tari	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 2/2019).	



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 30 giugno (segue)	Imposta di soggiorno	Dichiarazione - Entro il 30.06.2024 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2023 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.
	Web tax	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2023.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, senza maggiorazione.
		Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Adempimenti - Termine di versamento della 3 ^a rata delle eccedenze 2023 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2023. Il termine slitta al 1.07.2024.
	Canone Rai	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2024 ed entro il 30.06.2024 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).
	Autotrasporto	Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2023 (D.P.R. 277/2000).
	Contributi pubblici	Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2024, con riferimento all'annualità 2023 (D.L. 34/2019).
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Revoca istanza - Termine entro il quale revocare l'istanza trasmessa, a condizione che non sia stato effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata (prov. Ag. Entrate 29.03.2024).
Mud	Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD per i rifiuti prodotti nel 2023 (D.P.C.M. 26.01.2024).	
Enti sportivi	Statuto - Termine di adeguamento degli statuti alla disciplina del D. Lgs. 36/2021, fruendo dell'esenzione da imposta di registro.	

Note	1.	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
	2.	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).